

io mi permetto di osservare in contrario che oggi non si tratta di altro che di parificare una provincia a tutte le altre dell'Italia. Si tratta di abrogare un'eccezione che era stata introdotta, appunto perchè il sistema finanziario vigente in Sicilia non era nel 1861 uguale a quello delle altre parti d'Italia, specialmente in ciò che riguardava i redditi non fondiari.

E quando si pubblicò la legge sulla guardia nazionale, non tutti i cittadini i quali possedevano in fatto potevano dirsi tuttavia possidenti a senso di legge, perchè in Sicilia non esisteva che il solo catasto fondiario immobiliare.

Oggi che anche in Sicilia esiste l'imposta diretta sui redditi mobiliari, che cioè in Sicilia vige lo stesso sistema che in tutte le altre parti d'Italia, è cessato appunto il motivo pel quale si era fatta l'eccezione, e questa ragione basterebbe per conchiuderne non esserci più motivo per cui alcune disposizioni di una legge generale per l'Italia non debbano aver luogo in Sicilia. In conseguenza è sempre opportuno, indipendentemente da quella riforma generale che dovrà farsi, e, dico meglio, è sempre necessario pel principio unificativo di tutte le leggi che anche per la Sicilia gli articoli 2 e 19 della legge 4 marzo 1848 abbiano la loro efficacia.

Consequentemente la Commissione tiene fermo nella sua proposta, e prega l'onorevole D'Ayala a credere che se anche questa legge fosse una superfluità, non la sarebbe mai inutile pella considerazione di riaffermare sempre più il principio, che ogni provincia d'Italia debba essere retta dalle leggi tutte che regolano il rimanente del regno.

PRESIDENTE. Dopo queste osservazioni insiste l'onorevole D'Ayala nella sua istanza sospensiva?

D'AYALA. Non insisto; ma mi permetto soltanto di aggiungere alcune parole, per meglio chiarire il mio pensiero. Io certamente non avrei mai neppure pensato di violare la legge dell'eguaglianza, e mi piace che tutti i cittadini italiani siano chiamati agli stessi doveri come ai medesimi diritti. Era mio argomento precipuo che alla vigilia di una riforma della legge 4 marzo 1848, non si escludessero dalla guardia nazionale cittadini i quali per sei anni hanno prestato generosamente l'opera loro. Avrei desiderato adunque non la esclusione, ma soltanto l'esenzione facoltativa, in guisa che se un capo d'arte, ovvero un qualche artigiano aiuto avesse voluto esimersi dal servizio, bene avesse potuto ottenerlo, ma non già essere mandato via, poichè l'essere escluso dopo non pochi anni di buon servizio, dopo aver sostenuto tanto alacramente e tanto efficacemente l'ordine pubblico nella Sicilia, mi sembrava e mi sembra tuttora cosa piuttosto contraria alla legge ed all'equità. Del resto io aveva desiderato (e parmi non essere stato ben inteso dal signor ministro), aveva desiderato che fosse interpretata e sostenuta sì l'eguaglianza di diritto che l'eguaglianza di fatto.

Io aveva accennato che davvero gli articoli 2 e 19, in quasi tutte le guardie nazionali italiane, sono per necessità, lo dico con una parola forse non parlamentare, se non violati, almeno trasandati e negletti, dappoichè quegli articoli non sono rigorosamente eseguiti nella stessa guardia nazionale fiorentina; ed io diceva al signor ministro che mandasse a prendere le matricole o i registri di servizio, da' quali si accorgerebbe che in fatto non vi ha questa eguaglianza da lui invocata e che io pure invoco, la eguaglianza di diritto e di fatto. Quindi io almeno vorrei che quei militi i quali hanno servito finora in Sicilia con tutto zelo, possano e debbano essere lasciati in libertà di rimanere, ma non esclusi ingiustamente e duramente.

CANCELLIERI. Farò una semplicissima osservazione per far conoscere all'onorevole D'Ayala che non si tratta di esclusione, poichè la mancanza di censo non è motivo per escludere chi volesse prestare il servizio.

Chi non ha il censo voluto dalla legge non può essere obbligato a prestare servizio, ma ciò non toglie che tutti coloro che il vogliono, ancor che non abbiano censo, lo possano prestare, e nessuno potrebbe escluderli.

PRESIDENTE. Se altri non domanda la parola, si riterrà come chiusa la discussione generale.

Do nuovamente lettura di questo articolo unico del disegno di legge:

« Sono abrogate le disposizioni dell'articolo 4 del decreto della cessata Luogotenenza generale di Sicilia del 15 dicembre 1860, numero 11.

« Colla pubblicazione della presente legge avranno piena esecuzione nelle provincie siciliane le disposizioni di che negli articoli 2 e 19 della legge 4 marzo 1848 sulla guardia nazionale. »

Se nessuno domanda la parola, lo pongo ai voti.
(È approvato.)

PRESENTAZIONE DI PROGETTI DI LEGGE.

SCIALOJA, ministro per le finanze. Ho l'onore di presentare alla Camera due progetti di legge per l'approvazione dei conti amministrativi l'uno delle antiche provincie, l'altro della Toscana, dell'anno 1860; (V. *Stampati n° 22bis; 23quatuor*)

Un progetto di legge per l'esercizio provvisorio del bilancio; (V. *Stampato n° 90*)

Un altro per l'acquisto di paranzelle per il servizio doganale; (V. *Stampato n° 92*)

Un altro per l'approvazione di una transazione stipulata fino dal 4 aprile 1865 tra le finanze dello Stato, ed i fratelli duca e conte Litta per una lite relativa ai diritti di porto sui fiumi Po, Ticino e Gravellone; (V. *Stampato n° 94*)

Presento pure due progetti che ritornano modificati dal Senato, l'uno relativo alla cessione al comune di